

**STATUTO ARA**  
**Denominazione e ambiti di rappresentanza**  
**Articolo 1**

1. E' costituita un'Associazione fra gli **allevatori** della Regione Basilicata con la denominazione: **“ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA BASILICATA”**, in breve **ARA Basilicata**.
2. L'Associazione aderisce all'Associazione Italiana **Allevatori** (denominata anche AIA) della quale accetta lo statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge e aderisce, altresì, alle Associazioni Nazionali **Allevatori (ANA)** per specie e **razze** di bestiame e settori di attività alle quali sia interessata in ragione delle proprie specifiche attività.
3. Opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.
4. Non può avere vincoli con partiti e movimenti politici, mentre può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali.
5. L'Associazione ha sede legale in Potenza e sedi operative a Potenza e Matera.
6. La sua durata è illimitata.
7. L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo di proprietà dell'AIA.

**Finalità**  
**Articolo 2**

1. L'Associazione ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende **tenutarie** di animali da allevamento. L'ARA non ha fine di lucro.
2. Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame **allevato**, nonché tutte le iniziative che possano utilmente contribuire ad una più economica gestione aziendale ed al miglioramento del risultato economico dell'impresa zootecnica e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.
3. Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola, l'Associazione, quale organismo tecnico di servizio agli **allevatori**, collaborerà con la Regione Basilicata e con tutti gli altri Enti o organizzazioni agricole interessati, regionali, nazionali ed internazionali.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione, nell'ambito regionale, tra l'altro:
  - 1) nell'ambito delle iniziative dell'AIA e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, delle linee guida indicate dall'AIA e dai predetti enti, promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici, in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni sia temporanei che permanenti;
  - 2) **adempie** ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito della regione e nello specifico settore produttivo, possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali o provinciali, nonché nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle **ANA**, ai compiti e alle funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
  - 3) provvede all'espletamento del lavoro di miglioramento **zootecnico** mediante i controlli delle attitudini produttive del bestiame e la tenuta dei libri genealogici;
  - 4) promuove la realizzazione di attrezzature e strumenti per la raccolta dei prodotti **zootecnici**, per la loro eventuale trasformazione e per il collocamento dei derivati, curando le attività relative, in nome e per conto dei soci e degli altri **allevatori** più in generale;
  - 5) favorisce il collocamento degli animali da allevamento, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;

6) assiste gli **allevatori** e provvede nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'esterno, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quant'altro necessario agli allevamenti;

7) provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli **allevatori**, ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi e/o premi previsti per iniziative **zootecniche**, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;

8) promuove ed attua iniziative ed interventi tesi a migliorare la produzione **foraggera** ed a razionalizzare l'alimentazione del bestiame;

9) favorisce la formazione di imprese, società, cooperative, comitati per la valorizzazione e lo smercio di prodotti **zootecnici** e derivati, per l'approvvigionamento di materie utili all'allevamento e per l'impianto e la gestione di aziende **zootecniche**;

10) promuove accordi onde assicurare agli **allevatori** un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione zootecnica e alla sua valorizzazione economica;

11) promuove ed attua, anche d'intesa ed in collaborazione con l'autorità competente, azioni di **profilassi**, di terapia e di lotta contro le malattie **infettive** e **diffusive** del bestiame e gestisce, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;

12) promuove ed attua, anche d'intesa ed in collaborazione con l'autorità competente, azioni dirette al miglioramento della qualità del latte, della carne e loro derivati;

13) promuove ed attua, anche d'intesa ed in collaborazione con l'autorità competente, azioni intese a migliorare o garantire la **salubrità** degli ambienti come i trattamenti disinfettanti e **disinfestanti**;

14) promuove ed attua azioni ed interventi mirati al miglioramento **genetico** del bestiame **allevato** anche mediante la diretta gestione dei recapiti e servizi di **inseminazione** artificiale ed **embryo transfer**;

15) promuove ed attua azioni intese a salvaguardare la salute e l'integrità fisica, produttiva e **riproduttiva**, degli animali;

16) promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni e le mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto e dei rischi contro terzi in dipendenza dell'allevamento;

17) promuove ed attua iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli **allevatori** ed alla formazione di maestranze specializzate;

18) organizza congressi, convegni, mostre, concorsi mercati ed aste **zootecniche**;

19) promuove ed attua la realizzazione e la gestione di laboratori al fine di eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche su alimenti, bevande, terreni e sangue per allevamenti, caseifici e terzi;

20) promuove ed eventualmente gestisce, in armonia con le direttive dei competenti Organi Regionali e pubblici in genere, centri di fecondazione animale, di **embryo transfer** ed allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e **razze allevate**;

21) assume, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;

22) promuove ed eventualmente attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il miglior potenziamento del patrimonio **zootecnico** regionale e per la valorizzazione dei prodotti da esso derivati;

23) promuove e attua iniziative e attività intese a promuovere la formazione professionale e tecnica del proprio personale, degli imprenditori e dei loro collaboratori volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli **allevatori**, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'associazione;

24) presta agli **allevatori** ed agli enti istituzionali e di settore, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli **allevatori** e rientranti nelle finalità dell'Associazione. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla

promozione ed allo sviluppo delle imprese **zootecniche** ed all'assistenza tecnica, purchè in armonia con le finalità dell'Associazione;

**25)** predisporre e diffonde **notiziari**, circolari e ogni altro tipo di periodico al fine di sviluppare fra gli **allevatori** le notizie che **rivestano** interesse per le attività rappresentate;

**26)** svolge azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla **tracciabilità** dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;

**27)** Promuove ed attua ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della **zootecnia** regionale.

## **Soci**

### **Articolo 3**

**1.** Possono essere soci dell'Associazione Regionale **Allevatori** gli **allevatori** singoli o associati, persone fisiche o società, senza distinzione di specie e **razze** di bestiame **allevato** e di specializzazioni produttive, purché **allevino** almeno 5 capi grossi di un'unica specie, come determinati ai sensi della tabella **equiparativa** di cui al successivo art. 4.

**2.** Non possono essere soci gli **allevatori** che posseggono allevamenti ubicati nella stessa stalla o comunque nello stesso complesso aziendale ove sono ubicati allevamenti, anche di **razze** e specie diverse, di altri **allevatori** già soci.

**3.** Non possono essere soci gli **allevatori** che alla data della richiesta di ammissione risultano morosi relativamente a rapporti sorti con le **disciolte** Associazioni Provinciali **Allevatori** di Potenza e di Matera o che hanno in essere contenziosi anche se sorti con le predette Associazioni provinciali.

### **Adesione: modalità e condizioni**

#### **Articolo 4**

**1.** Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda indirizzata alla Giunta dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto.

**2.** La domanda deve indicare, per le imprese individuali: il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e la partita iva ed ove in possesso l'indirizzo e-mail ed il numero di fax; mentre per le società: la ragione sociale, la sede sociale, il nominativo del legale rappresentante, il codice fiscale, la partita iva ed ove posseduto, l'indirizzo e-mail ed il numero di fax e la delibera di autorizzazione all'adesione dell'eventuale organo amministrativo collegiale.

**3.** Nella domanda deve altresì essere specificato la specie, la razza ed il numero dei capi costituenti l'allevamento, l'ubicazione dello stesso e la sua denominazione.

**4.** Sull'ammissione dei soci delibera la Giunta.

**5.** Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 3 per l'ammissione a socio, può entro un mese dalla comunicazione essere presentato reclamo al Comitato Direttivo.

**6.** I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione:

**a)** una quota di iscrizione "una tantum" di importo uguale per tutti i soci, indipendentemente dalla sezione di appartenenza ed all'entità dell'allevamento, determinata dall'Assemblea Generale ed in sede di prima applicazione, nell'atto costitutivo; Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli **allevatori** già soci delle Associazioni Provinciali **Allevatori** di Potenza e Matera alla data dell'entrata in vigore del presente statuto;

**b)** una quota annuale, di importo uguale per tutti i soci, dell'ammontare fissato dall'Assemblea Generale ed in sede di prima applicazione, dall'atto costitutivo, da versarsi entro il primo trimestre di ciascun anno;

**c)** eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea Generale;

**d)** contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie, determinati con delibera del Comitato Direttivo e **ratificati** dall'Assemblea.

7. Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono **intrasmissibili** ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa* e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere **rivalutabili** o chiesti in restituzione. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione **trasmissibili** a terzi a qualsiasi titolo.

8. Nel caso in cui al socio succedono *mortis causa* più eredi, fino a quando **permarrà** la comunione ereditaria dovrà essere nominato un rappresentante comune il quale in Assemblea avrà un solo voto, mentre allo scioglimento della comunione avranno diritto a continuare il rapporto associativo tutti coloro che **conservano** i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere ammessi come soci purchè l'ubicazione delle stalle non è la medesima, mentre in caso diverso avrà diritto ad essere socio soltanto colui che ha ereditato il maggior numero di capi adulti come calcolati al successivo comma 10.

9. Il mantenimento della qualità di socio, tuttavia, è subordinato alla formale comunicazione della specifica volontà con atto scritto nel quale devono essere confermati, nelle forme dell'autocertificazione, i requisiti di ammissione.

10. Ogni socio deve possedere un patrimonio **zootecnico** di almeno cinque capi grossi di un'unica specie o a questi **ragguagliati** secondo la seguente tabella **equiparativa**:

a) toro-bue-vacca- <b>bufala-giovenca</b> -cavallo-asino- <b>mulo-</b> - <b>bardotto-vitellone</b>	=	1	capo grosso
b) <b>torelli-manzette</b>	=	1/2	capo grosso
c) suini	=	1/3	capo grosso
d) <b>puledri-vitelli</b>	=	1/4	capo grosso
e) <b>magroni</b> -pecore-capre	=	1/5	capo grosso
f) <b>lattonzoli-agnelli-capretti</b>	=	1/15	capo grosso
g) <b>avicoli</b>	=	1/500	capo grosso
h) cunicoli:20 <b>fattrici</b>	=	1	capo grosso
i) api: 8 <b>arnie</b>	=	1	capo grosso

11. La Giunta ha facoltà di disporre il controllo sul numero del bestiame dichiarato.

12. Casi particolari saranno esaminati e valutati insindacabilmente dalla Giunta.

13. Solo se regolarmente ammessi ed in regola con i contributi sociali e nel pagamento dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni erogate dall'Associazione è possibile esercitare i diritti sociali.

## **Obblighi dei soci, decadenza e recesso**

### **Articolo 5**

1. L'adesione all'Associazione comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi, enti o associazioni i cui scopi sociali o le cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione.

2. La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita del requisito per l'ammissione;
- b) per recesso il quale deve essere comunicato con preavviso di almeno sei mesi, tramite lettera raccomandata all'associazione;
- c) per esclusione ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo.

3. La perdita della qualità di associato viene deliberata dalla Giunta per i casi di insufficienza del patrimonio **zootecnico** e dall'Assemblea Generale per gli altri casi e le relative delibere hanno effetto immediato.

4. Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse.

5. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto. Per la sola ipotesi di morosità nel pagamento delle quote

associative e dei corrispettivi per i servizi erogati dall'Associazione, l'esclusione è deliberata previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida. L'invio della diffida deve essere deliberato dalla Giunta e deve avvenire mediante raccomandata a/r.

6. Il socio che, comunque, abbia cessato di partecipare all'Associazione non può richiedere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

## **Sezioni** **Articolo 6**

1. L'Associazione, con delibera del Comitato Direttivo può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle sezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dallo stesso Comitato Direttivo e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dall'ANA o, in mancanza, dall'AIA.

3. Le sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

4. Le sezioni non hanno né autonomia giuridica, né patrimoniale e né amministrativa.

## **Organi** **Articolo 7**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) le Assemblee territoriali su base provinciale;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) la Giunta;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale.

## **Durata e svolgimento delle cariche** **Articolo 8**

1. Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a **scrutinio** segreto.

2. Gli eletti in Organi **Collegiali** non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica su deliberazione dell'organo di appartenenza, in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive

3. Gli eletti sono revocati dall'organo che li ha eletti per giusta causa.

4. Le cariche elettive hanno durata di quattro anni.

5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

## **Incompatibilità** **Articolo 9**

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, del Comitato Direttivo, nonché di Direttore sono incompatibili con la carica, o con la presentazione della candidatura alla carica, di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Presidente della provincia, di membro della Giunta provinciale, di Sindaco, di membro della Giunta comunale, con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi dei partiti politici o con la direzione di uffici di partiti.

## **Assemblea Generale: composizione**

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea Generale è composta dai delegati eletti nelle Assemblee territoriali.
2. Possono partecipare all'Assemblea soltanto i Delegati in regola con il versamento delle quote associative e dei corrispettivi per i servizi erogati dall'Associazione.
3. Il Delegato moroso che intende partecipare all'Assemblea potrà saldare il suo debito prima dell'inizio dell'Assemblea fino ad esaurimento della fase della verifica poteri.

## **Assemblea Generale: convocazione e svolgimento**

### **Articolo 11**

1. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi possono essere consultati.
4. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o su domanda motivata del Collegio Sindacale o su richiesta scritta motivata da parte di un numero di componenti che rappresenti almeno 1/10 dei delegati in regola con il pagamento dei contributi e dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni erogate dall'ARA.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Comitato o dal Collegio Sindacale il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
7. Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione; quando si tratti di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.
8. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli organi previsti dal presente Statuto, nonché coloro che sono invitati formalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci.
9. Nella sola ipotesi di cui all'art.15 comma 4, in caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio Sindacale.

## **Assemblea Generale: validità**

### **Articolo 12**

1. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In caso di contestuale assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti l'Assemblea è presieduta dal componente di Giunta più anziano ed in assenza anche di questi, il Presidente dell'Assemblea viene eletto dall'Assemblea stessa.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
4. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei presenti tranne che per le modifiche statutarie per le quali, anche in seconda convocazione, il quorum deliberativo è della metà più uno dei delegati assegnati all'Assemblea Generale. Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.
5. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

6. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.
7. Ogni delegato può rappresentare per delega un solo delegato e la delega deve risultare da atto autenticato ai sensi degli art.li 2 e 38 del DPR 445/2000, scritto anche in calce all'avviso di convocazione. La delega così redatta deve essere rimessa al Presidente in sede di verifica dei poteri prima che inizi l'assemblea.
8. Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
9. Tranne i casi in cui il verbale viene redatto in forma pubblica, le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'ARA, mentre in caso di sua assenza il segretario è individuato dal Presidente.

### **Assemblea Generale: competenze** **Articolo 13**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione, vincolanti per tutte le strutture, componenti e soci;
  - b) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
  - c) nomina i membri elettivi del Collegio Sindacale;
  - d) determina il compenso del Presidente dell'Associazione;
  - e) determina l'emolumento dei componenti del Collegio Sindacale;
  - f) determina l'eventuale rimborso spese ai componenti del Comitato Direttivo;
  - g) approva entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
  - h) approva entro il 30 giugno il bilancio preventivo e le relative linee programmatiche;
  - i) delibera l'espulsione dei soci nei casi in cui la competenza non è riservata alla Giunta
  - l) delibera l'ammontare delle quote e dei contributi di cui all'art.4 punto 6 lett.a), b) e c) e ratifica i contributi di cui alla lett.d);
  - m) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a) delibera le modifiche al presente Statuto;
  - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
  - c) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

### **Modalità di elezione del Comitato Direttivo** **Articolo 14**

1. Il Comitato Direttivo è costituito da quindici componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato Direttivo soltanto soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (**IAP**) e/o coltivatore diretto.
3. L'elezione dei componenti il Comitato Direttivo avviene mediante liste bloccate.  
La presentazione delle liste può avvenire fino a cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci delegati e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione delle **candidature** da parte di tutti i candidati presenti in lista. La lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti del Comitato Direttivo.
4. Qualora entro il termine di cui al comma precedente fosse presentata una sola lista si procederà alla votazione dell'unica lista presentata.
5. Per concorrere alla ripartizione nella composizione del Comitato Direttivo è necessario che la lista superi il 5% dei voti validi.
6. Nel caso in cui vengano presentate più liste, risulteranno eletti, per il Comitato Direttivo, i primi n.12 candidati inseriti in ordine di posizionamento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nonché i primi n.3 candidati in ordine di posizionamento nella lista seconda per numero di voti.

7. In caso di parità si procederà a nuove elezioni che dovranno tenersi entro e non oltre i trenta giorni successivi.
8. Non può essere candidato chi alla data della presentazione della lista non risulta essere in regola con il versamento delle quote associative e dei corrispettivi per servizi e prestazioni rese in suo favore dall'Associazione.
9. Un'apposita Commissione Elettorale, composta dal Direttore e da due funzionari nominati dallo stesso, accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente nonché del requisito di eleggibilità di ciascun candidato, di cui all'art.9.

### **Comitato Direttivo: composizione - decadenza**

#### **Articolo 15**

1. Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto da:
  - a) n.15 componenti eletti dall'Assemblea Generale;
  - b) dai Presidenti di Sezione i quali, però, non hanno diritto di voto.
2. In caso di morte, dimissioni o esclusione da socio, dei componenti del Comitato Direttivo gli stessi vengono sostituiti scorrendo la lista dei candidati nella quale il componente da sostituire è stato a suo tempo eletto.
3. Nel caso in cui, invece, lo scorrimento della lista non sia possibile perché esaurita o comunque priva di altri nominativi, i componenti mancanti sono nominati, mediante **cooptazione**, dal Comitato Direttivo dell'Associazione tra i soci aventi i requisiti per la candidatura e tali soggetti rimarranno in carica fino all'assemblea immediatamente successiva in occasione della quale dovrà porsi all'ordine del giorno la nomina dei nuovi componenti.
4. Nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti non si dà luogo né allo scorrimento delle liste e né alla **cooptazione**; tutti i componenti decadono e, entro dieci giorni dalle dimissioni, il Presidente o, in caso di sua inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale, deve convocare l'Assemblea Generale per la nomina dell'intero Comitato Direttivo che dovrà tenersi non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui sono state rassegnate le dimissioni.

### **Comitato Direttivo: convocazione e validità**

#### **Articolo 16**

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
3. L'avviso dovrà essere inoltrato a mezzo lettera, fax o e-mail rispettivamente al numero o all'indirizzo che il singolo componente ha dichiarato in sede di presentazione della candidatura o in successiva comunicazione scritta di variazione regolarmente acquisita al protocollo dell'Associazione;
4. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
5. La convocazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima; nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di soli 2 (due) giorni.
6. Le sedute del Comitato sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
7. Ciascun membro del Comitato ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
8. Le votazioni sono di norma palesi, salva diversa decisione del Presidente.

### **Comitato Direttivo: competenze**



## Articolo 17

### 1. Il Comitato Direttivo:

- a) elegge, con le modalità di cui al successivo articolo 18, il Presidente, due Vice-Presidenti e la Giunta tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea Generale;
  - b) determina le direttive d'azione dell'Associazione ed approva i programmi annuali e/o pluriennali;
  - c) stabilisce la misura dei contributi integrativi dovuti dai soci e di cui alla lett. d) del comma 6 del precedente art.4;
  - d) con l'ausilio degli uffici, predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
  - e) nomina su proposta della Giunta il Direttore dell'Associazione, le cui attribuzioni sono disciplinate da apposita delibera del Comitato stesso;
  - f) ai sensi dell'art.19 comma 1, determina il numero ed elegge i componenti della Giunta.
2. Il Comitato, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, ove si riscontrino gravi e **reiterate** irregolarità, può richiedere all'Associazione Italiana **Allevatori** il commissariamento dell'Associazione.

## Disposizioni particolari per l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti

### Articolo 18

1. Per garantire un'equa rappresentanza agli **allevatori** di entrambe le province l'elezione del Presidente deve avvenire secondo il criterio dell'alternanza tra le due province ed in particolare il nuovo Presidente non dovrà appartenere alla stessa provincia di appartenenza di quello uscente.
2. L'alternanza di cui al precedente comma dovrà essere garantita soltanto nell'ipotesi in cui il Presidente uscente non venga confermato.
3. Almeno uno dei due Vice-Presidenti dovrà necessariamente essere eletto tra i componenti provenienti dalla provincia non di appartenenza del Presidente.

## Giunta

### Articolo 19

1. La Giunta è composta da cinque a sette componenti di cui: il Presidente dell'Associazione, che la presiede, due Vice-Presidenti ed i restanti componenti eletti dal Comitato Direttivo, tra i suoi componenti elettivi;
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario con preavviso di almeno 3 (tre) giorni; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno un giorno.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Giunta:
  - a) provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione tranne per ciò che è statutariamente demandato al Comitato;
  - b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato **riferendone** alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
  - c) delibera sull'ammissione dei soci e sulla decadenza degli stessi;
  - d) conferisce incarichi professionali occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
  - e) provvede alle **designazioni** ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni;
  - f) su proposta del Direttore assume e licenzia il personale dipendente;
  - g) delibera sull'agire o resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
  - h) approva e modifica i regolamenti interni.

## **Presidente** **Articolo 20**

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
2. Il Presidente inoltre:
  - a) ha la gestione ordinaria dell'Associazione, attua le deliberazioni degli organi **collegiali** ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - b) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo statuto ad altro Organo, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
  - c) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  - d) convoca l'Assemblea Generale, le Assemblee territoriali Provinciali, il Comitato Direttivo, la Giunta e le Assemblee di Specie e di Razza;
  - e) può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica

## **Collegio Sindacale** **Articolo 21**

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti, dei quali uno effettivo e due supplenti, di nomina assembleare, uno effettivo di nomina della Regione Basilicata ed uno effettivo di nomina dell'Associazione Italiana **Allevatori**, con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.
3. Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

## **Direttore** **Articolo 22**

1. Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art.22 dello statuto dell'AIA dal Comitato Direttivo su proposta della Giunta.
2. E' a capo del personale è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale; **coadiuva** il Presidente e gli organi **collegiali** nell'espletamento del loro mandato; partecipa alle riunioni degli Organi **collegiali** a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad altri; attua le disposizioni date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. E' responsabile dell'ufficio periferico del libro genealogico e dei controlli funzionali.
3. Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dell'AIA e, in tal caso, decade dal ruolo di titolare della direzione dell'Associazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'AIA o di destinazione ad altro incarico.

## **Assemblee Territoriali Provinciali: composizione e compiti** **Articolo 23**

1. Le assemblee Territoriali Provinciali sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione Regionale **Allevatori**.

2. L'Assemblea territoriale Provinciale è costituita da tutti i soci la cui azienda ricade in prevalenza nel territorio della relativa provincia.
3. Possono partecipare all'Assemblea soltanto i soci in regola con il versamento delle quote associative e dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni erogate dall'Associazione in favore del socio.
4. Il socio moroso che intende partecipare all'Assemblea potrà saldare il suo debito prima dell'inizio dell'Assemblea fino ad esaurimento della fase della verifica poteri.
5. Ogni partecipante ha diritto ad un voto qualunque sia la consistenza della relativa azienda zootecnica.
6. Le assemblee provinciali sono convocate dal Presidente in via ordinaria per la nomina dei Delegati prima che venga convocata l'Assemblea Regionale per la nomina degli organi sociali.
7. Possono, inoltre, essere convocate ogni qualvolta il Presidente ritiene necessario consultare la base associativa.
8. In tali occasioni le assemblee potranno soltanto adottare delibere di indirizzo non vincolanti.
9. L'assemblea è convocata mediante invito scritto, oppure per mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione ovvero altro organo di stampa o ancora con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
10. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.
11. In caso di urgenza, tranne che per l'elezione dei delegati, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In caso di contestuale assenza del Presidente e dei Vice-Presidenti l'Assemblea è presieduta dal componente di Giunta più anziano ed in assenza anche di questi, il Presidente dell'assemblea viene eletto dall'Assemblea stessa. Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione, mentre in caso di sua assenza il segretario è individuato dal Presidente.
13. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli organi previsti dal presente Statuto, nonché coloro che sono invitati formalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci.

### **Delegati: numero e modalità elezione**

#### **Articolo 24**

1. L'Assemblea territoriale Provinciale di Potenza dovrà eleggere n.40 delegati mentre l'Assemblea territoriale Provinciale di Matera n.24 delegati.  
I delegati all'Assemblea Generale dell'ARA durano in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea territoriale Provinciale di riferimento di nomina dei delegati e possono essere rieletti.
2. L'elezione dei Delegati avviene mediante liste bloccate e potranno essere eletti soltanto soci.
3. La presentazione delle liste può avvenire fino a cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea territoriale Provinciale elettiva, dovrà essere sottoscritta da almeno n.20 associati in regola con il pagamento delle quote associative e dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni erogate dall'Associazione e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione delle **candidature** da parte di tutti i candidati presenti in lista.
4. Qualora entro il termine di cui al comma precedente fosse presentata una sola lista si procederà alla votazione dell'unica lista presentata. In caso di lista che contenga un numero di candidati superiore a quello stabilito per ciascuna provincia dal comma 1 del presente articolo, risulteranno eletti per la Provincia di Potenza i primi 40 e per la Provincia di Matera i primi 24 nominativi inseriti nella lista in ordine di posizionamento.
5. In caso di elezione dei delegati tramite presentazione di più liste di candidati, alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti verranno assegnati i 4/5 dei posti e risulteranno eletti i candidati in ordine di posizionamento nella lista, mentre alla lista seconda classificata verranno assegnati 1/5 dei posti e risulteranno eletti i candidati sempre in ordine di posizionamento.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

7. In caso di parità si procederà a nuove elezioni che dovranno tenersi entro e non oltre i trenta giorni successivi.
8. Non può essere candidato chi alla data della presentazione della lista non risulta essere in regola con il versamento delle quote associative ovvero risulti inadempiente nei confronti dell'Associazione nel pagamento dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni da quest'ultima erogati.
9. Un'apposita Commissione Elettorale, composta dal Direttore e da due funzionari nominati dallo stesso, accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
10. Ciascun socio può esprimere la propria preferenza per una delle liste presentate ai sensi del terzo comma.
11. Ogni socio non può, in Assemblea, rappresentare per delega più di tre altri soci.
12. La delega deve risultare da un atto autenticato ai sensi degli art.li 2 e 38 del DPR 445/2000, scritto anche in calce all'avviso di convocazione, e deve essere rimessa al Presidente prima dell'assemblea in sede di verifica poteri.

### **Decadenze** **Articolo 25**

1. L'esclusione da socio comporta l'automatica decadenza da ogni carica, ivi compresa quella di delegato nell'Assemblea Generale

### **Patrimonio Sociale e proventi** **Articolo 26**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - a) dai beni conferiti in sede di fusione dalle Associazioni Provinciali **Allevatori** di Potenza e di Matera;
  - b) dai beni mobili ed immobili e valori acquisiti dall'associazione o ad esse venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
  - c) dai contributi ordinari e straordinari corrisposti dai soci;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) eventuali contributi regionali, statali e comunitari;
  - f) proventi vari nonché ogni altra entrata deliberata dal Comitato Direttivo.

### **Esercizio finanziario** **Articolo 27**

1. L'esercizio finanziario è decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea Generale insieme alla relazione del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale.
3. Per la natura e finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. Eventuali eccedenze gestionali dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.
5. Il Comitato Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno a sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel suo esercizio.

### **Commissariamento** **Articolo 28**

**1.Fatto** salvo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale, all'Associazione Italiana **Allevatori**, previa delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesto di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, **affidandogli** la gestione, in sostituzione del Presidente, della Giunta e del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

**2.**Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale **Allevatori** e la sospensione delle attività assembleari.

**3.**Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei **disciolti** organi sociali.

**4.** Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'Assemblea Generale dell'ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli **disciolti**.

## **Scioglimento dell'Associazione**

### **Articolo 29**

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati assegnati all'Assemblea.

**2.** La stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.

**3.Soddisfatti** eventuali debiti, il patrimonio residuo sarà destinato, su parere dell'Associazione Italiana **Allevatori** ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

## **Limiti di mandato**

### **Articolo 30**

**1.** Si può essere eletti Presidente più volte, ma non per più di due mandati consecutivi.

**2.** I componenti effettivi del Collegio Sindacale, anche di nomina della Regione e dell'AIA, possono essere eletti per non più di due mandati anche non consecutivi.

## **Norma transitoria**

### **Articolo 31**

**1.** Per i primi due anni, in deroga con quanto stabilito dagli articoli 7, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 30, il Presidente, i Vice-Presidenti, i componenti della Giunta, i componenti del Comitato Direttivo e quelli del Collegio Sindacale di nomina assembleare sono nominati nell'atto di fusione e detto periodo non concorre a determinare il numero massimo di mandati.

**2.** Per i primi due anni le funzioni attribuite alle Assemblee Provinciali ed all'Assemblea Generale sono esercitate dal Comitato Direttivo.

**3.** Le Assemblee territoriali Provinciali dovranno essere convocate entro due anni **affinché** possano eleggere i Delegati e, quindi, possa costituirsi l'Assemblea Generale.

**4.** L'art.9 del presente statuto entra in vigore soltanto dopo il periodo transitorio di cui ai precedenti commi.

**5.** Fanno parte della compagine associativa, senza la necessità di specifica domanda, tutti i soci facenti parte delle **disciolte** Associazioni Provinciali **Allevatori** di Potenza e di Matera alla data di costituzione dell'ARA.

## **Clausola Arbitrale**

### **Articolo 32**

**1.** Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, tutte le controversie tra i soci e l'Associazione sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri uno di nomina del socio, uno dell'Associazione ed il terzo, che fungerà da Presidente, in mancanza di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza.

**2.** Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.